

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

recante modifica della decisione 2001/556/CE relativa all'inserimento degli stabilimenti in India negli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gelatine destinate al consumo umano

[notificata con il numero C(2004) 4543]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/33/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/556/CE, dell'11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatine destinate al consumo umano⁽²⁾, stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti in paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gelatine destinate al consumo umano.
- (2) L'India ha fornito un elenco di stabilimenti che producono gelatina destinata al consumo umano di cui le autorità responsabili certificano la conformità con la normativa comunitaria.
- (3) Tali stabilimenti vanno pertanto inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 2001/556/CE.
- (4) Dal momento che non è stata effettuata a tutt'oggi nessuna ispezione in loco degli stabilimenti interessati, è necessario che le importazioni in provenienza da tali stabilimenti non possano avvalersi di controlli materiali ridotti in conformità con la direttiva 97/78/CE del Con-

siglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾.

- (5) La decisione 2001/556/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/556/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 23 gennaio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

ALLEGATO

Nell'allegato è inserito il seguente testo, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

«País: India/Země: Indie/Land: Indien/Land: Indien/Riik: India/Χώρα: Ινδία/Country: India/Pays: Inde/Paese: India/Valsts: Indija/Šalis: Indija/Ország: India/Pajjiz: Indja/Land: Indië/Państwo: Indie/País: Índia/Krajina: India/Država: Indija/Maa: Intia/Land: Indien

1	2	3	4
CAPEXIL/WR/PLANT REGN./ O&G/2001-2002/01	Narmada Gelatines Ltd	Jabalpur	Madhya Pradesh
CAPEXIL/SR/PLANT REGN./ O&G/2002-2003/01	Kerala Chemicals & Proteins Ltd, Gelatine Division	Kochi	Kerala
CAPEXIL/WR/PLANT REGN./ O&G/2002-2003/02	Sterling Gelatine	Village Karakhadi	Gujarat
CAPEXIL/WR/PLANT REGN./ O&G/2002-2003/03	Raymon Patel Gelatine Pvt. Ltd	Vasad	Gujarat»